

F.A.Q. INERENTE I TRIBUTI PER EVENTI SISMICI

Sospensione tributaria

Chi può usufruire della sospensione?

La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni del «cratere» (allegati 1, 2 e 2bis al Dlgs 189/2016), seppure con alcune eccezioni (Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di sospensione dei pagamenti si applicano solo ai singoli contribuenti che dichiarino l'inagibilità del proprio immobile). **La sospensione implica la facoltà dello slittamento dei versamenti e adempimenti tributari (che comunque sono dovuti) da non confondere con l'esenzione**. Quest'ultima si applica esclusivamente a coloro che hanno dichiarato inagibilità totale o parziale seguita da ordinanza sindacale di sgombero, di cui si parlerà in seguito.

Il comune di Cerreto d'esi è inserito nel cratere?

Sì, il comune di Cerreto d'esi è stato inserito nell'elenco dei Comuni del cosiddetto "cratere sismico" ai sensi del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 (allegato 2) successivamente il secondo evento sismico.

Quali tributi sono sospesi?

La sospensione riguarda **tutte le scadenze dei tributi cadenti tra il 24 agosto 2016 (per i Comuni dell'allegato 1) o il 26 ottobre 2016 (per i Comuni dell'allegato 2) e il 31 dicembre 2017**. Per i Comuni dell'allegato

2-bis (introdotto dalla legge 45/2017) nulla è specificato, dovendosi ritenere pertanto che la sospensione decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 8/2017. Così, per esempio, sono sospese le rate Imu e Tasi di dicembre 2016 (comuni allegati 1 e 2) e quelle di giugno 2017, le scadenze della Tari, quelle della Tosap e dell'imposta di pubblicità annuale, nonché la dichiarazione Imu, Tasi o Tari relativa al 2016 (scadenti il 30 giugno 2017).

Quali sono i termini di sospensione?

Con il D.L. 50/2017 è stato prorogato al **31 dicembre 2017** il termine per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari.

Per i titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricola di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il termine di sospensione dei versamenti tributari restava fermo al **30 novembre 2017**.

Quando dovrò cominciare a versare i tributi?

La ripresa della riscossione dei tributi non versati da parte del Comune per effetto della sospensione, è fissata senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 febbraio 2018;

I soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 11, comma 3, di detto decreto 9 febbraio 2017, n. 8, (**persone fisiche**) possono versare le somme oggetto di sospensione, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo, **a decorrere dal 16 febbraio 2018** con le modalità che verranno esplicate da un apposito decreto ministeriale, ancora non definito.

Per i titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti di attività agricole il termine rimane il 16 dicembre 2017.

La rateizzazione prevista dal comma 3 non si applica a tali soggetti, per i quali è stato previsto dall'art. 11, comma 3 del D.L. n.8/2017 un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato. Tale finanziamento è concesso non solo per i tributi oggetto di sospensione (termine 30 novembre 2017) ma anche per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 (seconda rata IMU e TASI) e per quelli dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, il cui termine è fissato al 16 dicembre 2018 (dl 8/2017)

Gli **adempimenti tributari diversi dai versamenti**, e non eseguiti per effetto della sospensione, verranno eseguiti **entro febbraio 2018**.

Esenzione tributaria

Chi può usufruire dell'esenzione?

L'esenzione dei versamenti e degli adempimenti tributari si applica ai fabbricati ubicati nei Comuni terremotati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, a causa dell'inagibilità totale o parziale degli stessi, per effetto degli eventi sismici nei Comuni del «cratere» (allegati 1, 2 e 2bis al Dlgs 189/2016).

In base al comma 16, articolo 48, del Dl 189/2016 si deve ritenere che l'esenzione si limiti ai fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto ubicati nei Comuni inclusi negli allegati 1-2-2bis e non anche a quelli in altri comuni, i quali, se resi inagibili dagli eventi sismici, potranno beneficiare solo della riduzione della base imponibile del 50% prevista dal comma 3, articolo 13, del Dl 201/2011. La stessa riduzione che compete agli immobili intrinsecamente agibili, ma per i quali è stata emessa un'ordinanza per rischio esterno, e per quelli siti nelle «zone rosse» (nota Economia n. 25501/2012).

Il comune di Cerreto d'esi è inserito nel cratere?

Sì, il comune di Cerreto d'esi è stato inserito nell'elenco dei Comuni del cosiddetto "cratere sismico" ai sensi del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 (allegato 2) successivamente il secondo evento sismico.

Quali tributi sono esenti?

Le disposizioni legislative specificamente si riferiscono al tributo IMU e TASI. I decreti "sisma" non prevedono alcuna esenzione specifica sulla Tari, in quanto già la legge 147/2013 stabilisce la non debenza del tributo nel caso di locali non suscettibili di produrre rifiuti, quali sono senz'altro quelli oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale (limitatamente in questo caso alla porzione interessata), o anche quelli inagibili per cause esterne o ubicati nelle zone rosse, in quanto non utilizzabili. Per cui di conseguenza anche la TARI è esente e per deduzione dalla data dell'ordinanza sindacale di sgombero.

Quali sono i termini di esenzione?

L'esenzione opera **dalla rata scadente il 16 dicembre 2016** e quindi non dalla data dell'evento, **a condizione che l'ordinanza sindacale sia emanata entro il 30 giugno 2017** o che il contribuente abbia presentato (sempre entro il 30 giugno 2017) una dichiarazione relativa alla distruzione del fabbricato o alla sua inagibilità totale o parziale al Comune, che entro 20

giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'agenzia delle Entrate (articolo 48 del DL 189/2016).

ATTENZIONE Tutte le ordinanze di inagibilità totale o parziale successive alla data del 30 giugno 2017 o che comunque il contribuente non abbia presentato entro il 30 giugno 2017 dichiarazione al Comune, **NON SONO ESENTI TOTALMENTE DAL PAGAMENTO DEI TRIBUTI**. In questo caso può essere solo applicata la riduzione della base imponibile IMU per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, con riduzione del 50% secondo i riferimenti legislativi in merito, presentando apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi.

L'esenzione viene meno con la definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Vi è da ritenere che occorra considerare il momento dell'accatastamento o a quello dell'ultimazione dei lavori o dell'utilizzo del fabbricato, se antecedenti, anche se il riferimento contenuto nella norma all'agibilità del fabbricato potrebbe far cessare l'esenzione solo anche in presenza di quest'ultima.

Se l'inagibilità è limitata temporalmente o parzialmente?

Nel caso di ordinanza di sgombero per un periodo limitato di tempo, l'esenzione si applica per la stessa durata, mentre in caso di inagibilità parziale l'esenzione compete comunque per l'intera unità immobiliare, non essendo prevista dalla norma la possibilità di frazionare la rendita delle unità immobiliari ai fini Imu e Tasi (fonte ANUTEL).

Diverso si desume essere l'applicazione della TARI in caso di inagibilità parziale, la quale si riferisce alla parte di immobile inagibile non produttivo pertanto si rifiuta.

Devo presentare una dichiarazione per ottenere l'esenzione sisma del tributo?

Per legge, essendo l'ordinanza sindacale un documento di Pubblica Amministrazione, e quindi reperibile dagli stessi uffici comunali, non vige alcun OBBLIGO in capo al contribuente di dichiarazione IMU/TASI o TARI. Invitiamo però tutti i contribuenti a recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune di Cerreto d'esi, con ordinanza sindacale di sgombero, in modo da agevolare eventuali inserimenti di esenzione o eventualmente a inviare comunicazione tramite email all'indirizzo

finanze@comune.cerretodesi.an.it

Invitiamo i contribuenti anche a presentare eventuali ordinanze di agibilità.

Ricordo che l'ufficio tributi del comune di Cerreto d'esi resta a Vostra completa disposizione per chiarimenti al numero 0732/ 679000 interno 4 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:30 .

Dott.ssa Raffaella Bufalo

Ufficio Tributi – Comune Cerreto d'esi